

INFORMATIVA per il pagamento della TASI - IMU 2019

COMUNE DI SANT'AGATA LI BATTIATI

(Codice Ente I 202)

Il pagamento dell' **IMU** va eseguito entro il **16 Giugno 2019** (50% in acconto) ed entro il **16 Dicembre 2019 a saldo** , applicando le **aliquote** di seguito riportate approvate con deliberazione C.C. n. 68 del 26.08.2014.

Il pagamento della **TASI** va eseguito entro il **16 Giugno 2019** (50% in acconto) ed entro il **16 Dicembre 2019 a saldo** applicando le **aliquote** di seguito riportate approvate con deliberazione C.C. n. 69 del 26.08.2014.

Abitazione principale categ. A/2, A/3, A/4, A/6 e A/7

IMU = ESENTE

TASI= ESENTE

Abitazione Principale categ. catastale A/1, A/8 e A/9

IMU: 4,00 per mille (Detrazione € 200,00) +

TASI: 2,40 per mille (Detrazione: € 50,00 cat. A/8 e A/9)

L'ammontare della detrazione non potrà eccedere il versamento dovuto per l'anno d'imposta ed è rapportata al periodo dell'anno per il quale la TASI è dovuta.

Codice tributo IMU "**3912**"

Codice tributo TASI "**3958**"

Immobili concessi in comodato d'uso gratuito

La base imponibile IMU per gli immobili , fatta eccezione per quelli classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9, concessi in comodato ad un parente in linea retta entro il primo grado che vi risiede e vi dimori abitualmente, **è ridotta del 50%** a condizione inoltre che il comodante possieda non più di un altro immobile e che lo stesso sia ubicato nello stesso Comune.

IMU: 10,60 per mille

Codice tributo IMU "**3918**"

TASI : 0,40 per mille

Codice tributo Tasi "**3961**"

Entro il 30 Giugno dell'anno successivo all'applicazione di tale agevolazione, dovrà essere presentata apposita dichiarazione IMU

- **Altri fabbricati = IMU : 10,60 per mille + TASI : 0,40 per mille** (90% proprietario e 10% utilizzatore)

Codice tributo IMU "**3918**"

Codice tributo TASI "**3961**"

-

- **Aree edificabili = IMU : 10,60 per mille + TASI : 0,40 per mille**

Codice tributo IMU “**3916**”

Codice tributo TASI “**3960**”

- Immobili posseduti da imprese e destinati alla vendita

- IMU = ESENTI

- TASI = 0,4 per mille

codice tributo “**3961**”

- **Immobili tip. D (esclusi D/10) = IMU : 10,60 per mille + TASI : 0,40 per mille**

Cod. tributo IMU (quota Stato 7,6) “**3925**” - (quota Comune 3,0) “**3930**”

Codice tributo TASI “**3961**”

Fabbricati rurali ad uso strumentale= IMU : 2,00 per mille + TASI : 1,00 per mille

Codice tributo IMU “**3913**”

Codice tributo TASI “**3961**”

INTERESSI

Codice Tributo IMU “**3923**”

Codice tributo TASI “**3962**”

SANZIONI

Codice tributo IMU “**3924**”

Codice tributo TASI “**3963**”

Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da soggetto diverso dal proprietario (inquilino), la TASI deve essere pagata in maniera autonoma. Pertanto, l'occupante sarà tenuto al versamento TASI nella misura del 10%, mentre il proprietario dell'immobile dovrà pagare la restante quota del tributo pari al 90%.

Il contribuente provvederà al calcolo del nuovo tributo TASI in autoliquidazione come di consueto avviene per l'IMU. Non si fa luogo al versamento della TASI qualora l'imposta dovuta sia inferiore ad € 2,00 e dell'IMU qualora l'imposta dovuta sia inferiore ad € 5,00, da intendersi entrambi come tributo complessivo da versare su base annua.

La base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'IMU, da individuarsi nella rendita degli immobili iscritti al Catasto. Si calcola moltiplicando la rendita catastale, rivalutata del 5%, per i seguenti moltiplicatori:

160 per i fabbricati del gruppo catastale A (esclusi A/10) e delle categorie catastali

C/2, C/6 e C/7;

140 per i fabbricati del gruppo catastale B e delle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;

80 per i fabbricati delle categorie catastali D/5 e A/10

65 per i fabbricati del gruppo catastale D (ad eccezione della categoria catastale D/5);

55 per i fabbricati della categoria catastale C/1.

Per i fabbricati del gruppo catastale D, non iscritti in catasto, posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, la base imponibile è data dai costi di acquisizione per i coefficienti di attualizzazione stabiliti per anno di formazione.

Per i fabbricati di interesse storico o artistico e per i fabbricati inagibili inabitabili e di fatto non utilizzati, la base imponibile è ridotta del 50%, limitatamente al periodo durante il quale sussistono dette condizioni.

Per le aree edificabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio vigente.

Gli obblighi dichiarativi TASI sono assolti, per i possessori, attraverso la presentazione della dichiarazione ICI/IMU e, per i detentori, attraverso la presentazione della dichiarazione TARES/TARI. In sede di prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU o della previgente ICI, contenenti tutti gli elementi utili per l'applicazione del tributo. Tutti i possessori di immobili soggetti alla TASI che non hanno presentato una valida dichiarazione di cui sopra, nonché tutti i detentori degli stessi, sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI su apposito modello messo a disposizione dal Comune. Inoltre la dichiarazione va presentata quando intervengono variazioni per le quali l'immobile e relative pertinenze non sono più imponibili ai fini IMU, in quanto equiparati ad abitazione principale.